



Città di Asola
Provincia di Mantova

ORIGINALE

CODICE ENTE 10820	CODICE UFFICIO
DELIBERAZIONE N. 19 del 22-03-2016	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventidue** del mese di marzo, alle ore **20:00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Raffaele Favalli
Francesca Zaltieri
Francesco Calcina
Giorgio Grandi
Francesca Lamberti Zanardi
Fiorenzo Zanella
Luisa Genevini
Gloria Crema
Matteo Rivera
Roberto Zacche'
Stefano Malcisi
Sergio Banni
Giordano Busi
Mattia Geronimo Di Vito
Luciano Carminati
Cecilia Antonioli
Massimo Zani

Totale


Presenti
14

PRES.	ASS.
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Assente	
Presente	

Assenti
3

Partecipa alla adunanza **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sabina Candela** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. **Raffaele Favalli** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

È PRESENTE SENZA ALCUN DIRITTO DI VOTO L'ASSESSORE ESTERNO SARZI AMADE' GIOVANNI.

Il Sindaco dopo aver letto il punto all'ordine del giorno lascia la parola all'Assessor al Bilancio Zanella Fiorenzo.

L'assessore Dott. Fiorenzo Zanella illustra dicendo: *“Una novità sostanziale è quella di aver esentato la prima casa dalla TASI. Quindi all'articolo 2 viene subito cassato il presupposto della TASI; il possesso di detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale di aree edificabile, come definiti, ed è stato rimesso il presupposto impositivo della tasi per il possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati di aree edificabili; ad eccezione dei terreni agricoli, che erano già presenti prima e dell'abitazione principale. Quindi, altra grossa novità di quest'anno, dalla legge di stabilità, è l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale, in teoria tutte le abitazioni non ricomprese A/1; A/8 e A/9 sono esenti, sia per l'imu, che per la tasi quest'anno. Altra modifica è stata quella per gli immobili concessi in comodato ai familiari, in linea retta di primo grado; quindi abbiamo tolto dall'articolo 3, i commi che vanno dal 9 fino al 12 e abbiamo inserito un 3 bis, che propone la modifica, come è stata fatta per l'articolo 10 bis dell'IMU; quindi con le stesse specifiche, perché l'articolo è identico. Pertanto, per meglio chiarire sono le stesse modifiche, se volete le rileggo, altrimenti le decreto e riportiamo le stesse modifiche di cui all'articolo 10 bis; mentre il resto dell'articolo non cambia. La stessa problematica, relativa ai versamenti dei 12 euro, anche per la TASI, in maniera che non si tiene conto degli acconti e dei saldi, e se il versamento è comunque superiore a dodici euro complessivi, ognuno versa, anche se sotto soglia. Abbiamo inserito nell'articolo 18 la possibilità di compensare, da parte del contribuente, le somme pagate in eccedenza nell'anno precedente. Quindi, se qualche soggetto, nell'anno precedente, ha versato per errore delle somme maggiori di Tasi può far richiesta al Comune e la può compensare con la TASI dell'anno successivo. L'importante è che faccia richiesta al Comune e che sappiamo il perché del versamento; di certo lo si vedrebbe anche dopo, in sede di accertamento, chi ha versato di meno e gli si manda l'avviso. Però, sarebbe buona norma che ce lo segnalassero prima. Quindi, queste sono le modifiche che vengono proposte al Regolamento”.*

Il Sindaco chiede se ci sono interventi particolari in merito.

Il Consigliere Carminati Luciano (Gruppo “Moderati per Busi”) afferma: *“Diciamo che le osservazioni che ho fatto per l'IMU sostanzialmente ricalcano le osservazioni per la TASI, anche perché diciamo sono gemelle; quindi ecco rimango ancora della stessa opinione, rispetto a prima, per quanto riguarda le modifiche. Interessante è la parte relativa all'articolo 18, che diciamo, è l'integrazione fatta, in più, il discorso dei sessanta giorni eccetera, che diciamo è un qualche cosa in più e che dà spazio all'utente. Ecco, quindi sempre per le motivazioni che abbiamo espresso prima, anche per la TASI il nostro voto sarà contrario”.*

Il Sindaco passa alla votazione del presente punto, come sotto riportata.

AREA TRIBUTI ED ADEMPIMENTI GIURIDICO FISCALI**IL CONSIGLIO COMUNALE**


VISTI:

- il D.Lgs. n.23/11 recante “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*” ed in particolare le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9;
- il D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” ed in particolare l’art. 13 “*Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria*”, dal comma 6 al comma 10, che regolano le aliquote e le detrazioni applicabili per tale imposta stabilendo i limiti minimi e massimi applicabili in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- il comma 380 dell’art.1 della Legge 228/2012 che sopprime il comma 11 del sopracitato art. 13, istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale e riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo Catastale D, rivoluzionando così il gettito di imposta di competenza del comune;
- il D.L. n.54/2013, il D.L. 102/2013, il D.L. 133/201 e la legge n. 147/2013 che hanno introdotto varie modifiche alla disciplina IMU tra cui l’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale (tranne le categorie A1, A8, A9), l’abolizione dell’imposta sui fabbricati rurali strumentali, nonché altre modifiche che hanno profondamente inciso sul gettito dell’imposta;

DATO ATTO che il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell’interno ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e che la Conferenza Stato - Città del 18 febbraio 2016 ha differito ulteriormente il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze quali i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali, ciò in virtù:

- dell’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2011, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio*



dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;


VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune ... non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”;*

EVIDENZIATO che la Legge n.208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità per l'anno 2016 - ha apportato significativi cambiamenti alle precedenti normative Statali in materia di TASI ed in particolare:

art.1, comma 10 che introduce la riduzione del 50% *«per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*

art. 1 comma 14, che introduce le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:

- a) al comma 639, le parole: *«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»* sono sostituite dalle seguenti: *«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente: *«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;*
- d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel*



regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

- e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «*termine perentorio del 14 ottobre*».

art.1 comma 54 sul canone concordato: al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento*».

PRECISATO che, per i “Servizi Indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori e che ai fini TASI per l'anno 2016 sono stati individuati con deliberazione del *Consiglio Comunale n° 24 del 17.02.2016*;

RILEVATO che con deliberazione del *Consiglio Comunale n° 24 del 30.07.2014* è stato approvato il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) modificato nel 2015 con *deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 20.03.2015*;

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche al vigente regolamento alla luce delle modifiche legislative sopra richiamate approvando il nuovo regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

ESAMINATO il regolamento modificato per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “*Statuto dei diritti del contribuente*”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”.

VISTO il quadro normativo di riferimento costituito da:

- DL 10/10/2012 n° 174, convertito nella Legge 7/12/2012 n° 213;
- Legge 12/11/2011 n°183 Legge di stabilità 2012;
- Legge 24/12/2012 n°228 Legge di stabilità 2013;
- Legge 27/12/2013 n°147 Legge di stabilità 2014;
- Legge 23/12/2014, n° 190 Legge di stabilità 2015;
- DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014, n° 89;
- DL 31 dicembre 2014, n° 192 *Decreto Milleproroghe 2015*;
- Legge 208 del 28/12/2015 *Legge di stabilità 2016*;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

Visto il Verbale della Commissione Affari Generali della seduta del 10.03.2016.


Sentiti gli interventi dei consiglieri di seguito riportati:

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Gruppo "Moderati per Busi": Di Vito Mattia Geronimo; Carminati Luciano; Busi Giordano; Zani Massimo) astenuti nessuno, legalmente espressi, su n. 14 consiglieri presenti e n. 14 votanti, resi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la sopraestesa proposta di delibera.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Gruppo "Moderati per Busi": Di Vito Mattia Geronimo; Carminati Luciano; Busi Giordano; Zani Massimo) astenuti nessuno, legalmente espressi, su n. 14 consiglieri presenti e n. 14 votanti, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE.

IL SINDACO
Raffaele Favalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabina Candela

PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)



Favorevole di regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DI AREA
Dr.ssa Morena Fracassi

Favorevole di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DI AREA
Dr.ssa Cristina Giudici



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, c. 1°, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune di Asola, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, in data **19-04-2016**

Li **19-04-2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabina Candela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, c. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, in data 29-04-2016

Li **29-04-2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabina Candela

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI:

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 IN DATA 22/3/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Sabina Candela

Sabina Candela



COMUNE DI ASOLA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 22/3/2016.....)

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI .3	
ARTICOLO 3 BIS AGEVOLAZIONE IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO.....	5
ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI.....	6
ARTICOLO 5 SOGGETTO ATTIVO.....	6
ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE	6
ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA	8
TITOLO II	9
DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI	9
ARTICOLO 8 DETRAZIONI E RIDUZIONI	9
ARTICOLO 10 ESENZIONI.....	9
TITOLO III	11
DICHIARAZIONI - VERSAMENTI - ACCERTAMENTI - CONTROLLI - RIMBORSI	11
ARTICOLO 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	11
ARTICOLO 12 DICHIARAZIONE	11
ARTICOLO 13 VERSAMENTI	11
ARTICOLO 14 ACCERTAMENTO.....	12
ARTICOLO 15 RISCOSSIONE COATTIVA	13
ARTICOLO 16 SANZIONI ED INTERESSI.....	13
ARTICOLO 17 IMPORTI MINIMI.....	14
ARTICOLO 18 RIMBORSI.....	14
ARTICOLO 19 CONTENZIOSO	14
TITOLO IV	14
DISPOSIZIONI FINALI	14
ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	14

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Asola, del Tributo per i Servizi Indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27-12-2013 n. 147, una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. ~~Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.~~

~~Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.~~

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Ai fini della TASI:

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.
5. Le porzioni di immobili destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
6. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

7. **Ai fini del calcolo della TASI, è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**
8. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- ~~9. Ai fini del calcolo della TASI, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con le seguenti precisazioni:
— Il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato;
— Il comodato deve essere debitamente registrato;
— L'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario;
— Per i periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge.~~
- ~~10. Ai fini del calcolo della TASI, l'equiparazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500,00 euro. Il trattamento di favore riservato all'abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi i 500,00 euro.
Per la quota eccedente i 500,00 euro si applica l'aliquota ordinaria.~~
- ~~11. Ai sensi della normativa vigente, nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.~~
- ~~12. Le modalità per ottenere l'agevolazione sono stabilite come segue:
— i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al servizio tributi comunale, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) nella quale si deve dichiarare: cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, percentuale di possesso del soggetto passivo d'imposta (comodante), nonché gli identificativi catastali; cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela della persona (comodatario) a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze, la data di residenza nell'immobile; il possesso di un contratto di comodato gratuito, in forma scritta e registrato, con indicazione degli estremi di registrazione;
— il termine di presentazione dell'istanza è perentorio ed è fissato nel 30 giugno per il primo semestre e nel 31 dicembre per il secondo semestre;~~

- ~~le autocertificazioni saranno esaminate dal servizio tributi comunale che, in caso di infedele dichiarazione, saranno segnalate alle autorità competenti. — per l'esercizio 2014 a registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate di comodato è ammessa fino al 16 dicembre data presunta della scadenza della rata a saldo. Per le altre annualità si farà riferimento ai termini di legge decorrenti dalla data di stipula.~~
9. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 10. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, il Comune comunica l'intervenuta edificabilità dell'area mediante l'invio con lettera raccomandata o strumenti equipollenti indirizzati all'intestatario dell'area.
 11. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma anche, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
 12. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.
 13. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
 14. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 3 bis

AGEVOLAZIONE IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

~~E' prevista una riduzione della base imponibile TASI del 50% per le unita' immobiliari, pertinenze comprese, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.~~

~~Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.~~

Il beneficio non si applica nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune altri immobili abitativi.

Il solo comodante è tenuto al versamento della TASI.

Ai fini della verifica del non possesso altri immobili abitativi, gli immobili classificati nelle categorie C2/, C/6 e C/7 non pertinenti all'immobile concesso in comodato assumono rilevanza di immobili non abitativi.

Nel caso l'immobile oggetto di comodato sia di proprietà di più soggetti, l'agevolazione è applicabile solo ai comproprietari per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste.

Ai fini del beneficio farà fede la presentazione di apposito modello entro la data del 30/06 per il primo semestre e del 20/12 per il secondo semestre, con indicazione degli estremi di registrazione del contratto di comodato e copia del contratto stesso. Nel rispetto delle date di cui sopra, gli effetti del beneficio partiranno dalla data di inizio del comodato.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione TASI.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3.a L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 5 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è il Comune di Asola relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 6 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e s.m.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
7. Il Comune comunica l'intervenuta edificabilità dell'area mediante invio con lettera raccomandata o strumenti equipollenti indirizzati all'intestatario dell'area.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
4. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

6. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

TITOLO II

DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

Articolo 8

DETRAZIONI e RIDUZIONI

Il Consiglio Comunale ha facoltà, in sede di approvazione delle aliquote, di introdurre detrazioni e riduzioni dalla TASI a favore:

- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- dei disabili residenti nello stesso nucleo familiare ai sensi della L. n. 295/90 e L. quadro n. 104/92 con le quali si stabiliscono i criteri per accertare l'invalidità civile, cecità e sordomutismo, in percentuale superiore o pari al 75%;
- per nuclei familiari formati da giovani coppie, coniugati o conviventi, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai 35 anni (all' 1° gennaio dell'anno d'imposta di competenza);

Articolo 10

ESENZIONI

1. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai

- consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

TITOLO III

DICHIARAZIONI – VERSAMENTI – ACCERTAMENTI – CONTROLLI – RIMBORSI

Articolo 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 12

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
5. Le dichiarazioni TASI dovranno essere presentate sui modelli forniti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 13

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in due rate di uguale importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. ~~Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014 e il saldo entro il 16 dicembre. Qualora le aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate nel sito informatico ai sensi del D.Lgs. n.~~

~~360/1998 entro il 18 settembre 2014, il versamento di acconto è effettuato entro il 16 dicembre unitamente al versamento del saldo.~~

5. In questo caso si applica per tutti gli immobili l'aliquota dell'uno per mille salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 7 comma 3 del presente regolamento.
- ~~6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto non sia superiore ad euro 12,00 in ragione d'anno per unità immobiliare.~~
L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
In caso di comproprietà l'imposta è da versare da ogni proprietario in ragione alla quota di proprietà qualora l'imposta complessivamente dovuta sia uguale o superiore a 12,00 euro.
7. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare o fornire moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, qualora non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo articolo 13.
8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Articolo 14 **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,

altresi, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 15 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 16 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 14 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi legali. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 17
IMPORTI MINIMI

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per imposte annuali inferiori ad € 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi non comprensivo di sanzioni ed interessi.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 18
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12, comma 6, pari a € 12,00, del presente regolamento.
4. **Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.**

Articolo 19
CONTENZIOSO


1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente e solo se eccedenti alla somma di € 500,00 essere rateizzate, secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento delle Entrate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.





Città di Asola

Provincia di Mantova

COMMISSIONE AFFARI GENERALI E TERRITORIO

VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10.03.2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI:
 GIUNTA COMUNALE
 CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 IN DATA 22/3/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa *Silvia Candela*



Il giorno 10.03.2016, alle ore 19.00, presso la residenza municipale, si è riunita la **Commissione Affari Generali e Territorio**, convocata con nota di prot. 3574 del 05.03.2016, per discutere il seguente ordine del giorno:

- A. *Determinazione gettone di presenza ai consiglieri comunali anno 2016*
- B. *Approvazione modifica al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria: I.M.U.*
- C. *Approvazione modifica al Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili T.A.S.I.*
- D. *Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2016 dell'imposta municipale propria (I.M.U.)*
- E. *Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI anno 2016*
- F. *Approvazione del Programma triennale delle OO.PP. per gli anni 2016/2018 nonché dell'elenco annuale dei lavori*
- G. *Esame ed approvazione Piano delle Alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali per l'anno 2016-03-18*
- H. *Approvazione nota di aggiornamento del DUP approvato con delibera di giunta di aggiornamento n. 25 del 17.02.2016*
- I. *Varie ed eventuali*

- Sono presenti i consiglieri comunali: *Sergio Banni, Luciano Carminati, Francesca Lamberti Zanardi, Stefano Malcisi, Massimo Zani*
- Partecipa alla riunione: Il Sindaco, *Raffaele Favalli*, l'Assessore al Bilancio, *Fiorenzo Zanella*, l'Assessore ai lavori e Servizi Pubblici *Sarzi Amadè*
- Il Verbalizzante sarà il Presidente di Commissione *Francesca Lamberti Zanardi*



Città di Asola

Provincia di Mantova

Il Presidente fa notare che la riunione sarà registrata tramite un semplice dispositivo portatile: questo perché il registratore utilizzato durante i Consigli è abbastanza complesso da gestire e non così immediato nella sbobinatura. Chiede ancora una volta se vi sia la disponibilità dei consiglieri a partecipare alle Commissioni in altri orari della giornata per permettere in tal modo la presenza di un dipendente comunale per la stesura del verbale, ricordando che la passata Amministrazione svolgeva le stesse nella mattinata di sabato. Il Presidente si rende disponibile in qualsiasi orario, anche pausa pranzo; i consiglieri presenti accettano solo l'orario del tardo pomeriggio o del dopo cena.

F. Per esigenze dell'Assessore Sarzi Amadè si inizia la Commissione con il punto F. Espone l'Assessore stesso. Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 viene descritto seguendo passo a passo la tabella esplicativa consegnata ai presenti, iniziando con l'elenco della tipologia di risorse economiche disponibili e la loro relativa ripartizione nei tre anni: Le entrate aventi destinazione vincolata per legge che fanno riferimento al bando riservato all'adeguamento delle strutture igieniche della scuola primaria, le entrate acquisite mediante contrazione di mutuo legate alla manutenzione straordinaria delle coperture del centro Sportivo Schiantarelli (fotovoltaico), gli stanziamenti di Bilancio legate alle spese ordinarie come la manutenzione delle strade. Per l'anno 2016 si prevede una disponibilità di 730.000,00 €, suddivisi in 200.000,00 € per la realizzazione di nuove piste ciclabili, 200.000,00 € per la manutenzione delle strade, 200.000,00 € per l'adeguamento dei bagni della scuola primaria (100.000,00 € a disposizione ed i restanti che dovrebbero arrivare col bando verso autunno), 130.000,00 € per la manutenzione del tetto del Centro Sportivo. L'Assessore accenna ai 2.000.000,00 € previsti per il restauro del Teatro Sociale nel 2017, secondo un progetto leggermente ridotto rispetto a quello depositato in Comune e al progetto di risanamento conservativo di palazzo Mangeri con una previsione di stanziamento di 1.000.000,00 € per il 2018. In programma vi sono anche i lavori di manutenzione ai locali del Municipio, principalmente quelli in affaccio su via Turbini. Il consigliere Malcisi chiede delucidazioni su tali lavori. Sarzi spiega che si tratterà di interventi anche strutturali su alcuni locali ai piani fuori terra (solo quelli a piano terra sono ad oggi utilizzati). Ci si sofferma poi sul tema delle ciclabili, ricordando che sta per terminare il concorso di idee per le ciclopedonabili del paese, che dovrebbe fornire spunti interessanti ed importanti per i futuri interventi di sostenibilità e mobilità pedonale e su due ruote. L'amministrazione pensa ad una spesa di 650.000,00 € legata nei tre anni al tema "ciclabili". Anche il consigliere Carminati chiede chiarimenti sul quadro risorse disponibili.

A. Espone l'assessore al Bilancio Fiorenzo Zanella. Gli importi per consiglieri ed assessori non sono cambiati rispetto allo scorso anno, ad eccezione di quelli dell'Assessore alla Cultura, Luisa Genevini, dovuti al cambio della sua condizione lavorativa (da lavoratore a pensionato). Carminati chiede chiarimenti sulla tabella descritta dall'Assessore. Interviene il



Città di Asola

Provincia di Mantova

sindaco Favalli che sottolinea la possibilità per i consiglieri di portare il proprio gettone di presenza dagli attuali 19,99 € al valore di 20,39 €. Anche per quest'anno sindaco, vicesindaco ed assessori non usufruiranno dell'aumento di indennità di funzione che la legge consentirebbe; nel Bilancio si avrà sempre il 50% dell'indennità presente nella terza colonna degli allegati.

Esce l'Assessore Sarzi Amadè

B. Circa il Regolamento per l'anno 2016 dell'Imposta Municipale propria (IMU) vi sono alcune modifiche di carattere normativo: sugli allegati sono evidenziate dal colore rosso dei caratteri, ad es. Art. 1 comma 2. Le modifiche maggiori sono all'Art. 10 e 10 bis. Si prevede una riduzione della base imponibile IMU del 50% per unità immobiliari non classificate fra quelle di lusso (sono infatti escluse le A/1, A/8, A/9) che siano concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta di I° grado che le utilizzino come abitazione principale (a precisate condizioni). Il beneficio non si applica qualora il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda altri immobili abitativi nello stesso Comune. Viene fatto un excursus sulle varie modifiche. L'Art. 14 evidenzia il caso dell'esenzione totale per i coltivatori diretti. All'Art. 16 si sottolinea che per le imposte di valore uguale od inferiore a 12,00 € non vi è nulla da versare. L'importo deve però essere riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo. Nell'Art. 23, riferito ai contenziosi, si inserisce la possibilità di mediazione (per controversie di valore non superiore a 20.000,00 €). Il consigliere Carminati chiede se tali variazioni sono un obbligo di legge. Zanella risponde che è una possibilità consentita dalla normativa, non un obbligo. Il consigliere Zani chiede se le case rurali hanno agevolazioni anche se di grandi superfici. Zanella risponde che con le nuove procedure informatiche catastali (Docfa) è difficile determinare arbitrariamente le classi catastali, in quanto è il programma stesso che ti obbliga ad uno specifico classamento. Le case di ampie metrature restano classificate come dimore di lusso ed in quanto tali non godono di alcuna agevolazione.

C. Sempre l'Assessore Zanella passa al punto C dell'O.d.G. Per quanto riguarda le modifiche al Regolamento 2016 per l'applicazione della TASI (tassa servizi indivisibili), Zanella fa considerazioni analoghe a quelle del precedente argomento: in rosso sono evidenziati i punti cambiati rispetto al regolamento dello scorso anno. Come è avvenuto per l'IMU, così per la TASI vi è l'esenzione per la prima casa (modifica Art. 29 con le medesime eccezioni. Gran parte dell'Art. 3 è stato eliminato in quanto riguardante il comodato d'uso, che è stato invece regolamentato dall'Art. 3 bis con gli stessi principi dell'IMU. Il solo comodante è tenuto al pagamento della TASI. Gli Artt. 13 e 14 hanno specifiche variazioni già chiarite dall'assessore nella spiegazione dell'IMU (versamenti). L'art. 18 presenta un comma aggiuntivo riguardante i rimborsi delle somme versate dal contribuente e non dovute: su richiesta dell'interessato, entro 60 gg dalla notifica del provvedimento, le stesse possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.



Città di Asola

Provincia di Mantova

Questa specifica vigeva per i rimborsi IMU e non per la TASI. Ora è stata compresa anche per questa tassa.

D./E. L'assessore Zanella inizia a trattare i punti D ed E. La maggior parte delle aliquote di IMU e TASI previste per l'anno 2016 è la stessa dell'anno 2015. Anche qui l'assessore illustra le tabelle cartacee consegnate, facendo notare che le scritte in rosso rappresentano le modifiche. Per le aliquote IMU, scompare la voce dei terreni agricoli, delle prime case e delle seconde case concesse in comodato d'uso secondo L. 208/2015, essendo stati esentati dall'imposta come spiegato poc'anzi. Per quanto riguarda le aliquote TASI, valgono le soprascritte considerazioni, con la variazione dei fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti immobili merce), con aliquote pari allo 0,1. Anche questa è una scelta dell'Amministrazione per venire incontro ad un settore lavorativo un po' sofferente. Carminati chiede se le colonne di colore celeste rappresentano una sintesi delle singole aliquote.

G. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni degli immobili comunali: allo stato attuale il Comune non ha aree per alienazioni; quindi nel 2016 non sono previste cessioni di alcun tipo.

H. Il Presidente passa la parola all'Assessore Zanella Fiorenzo per la illustrazione del punto relativo al DUP. L'Assessore spiega che il DUP è un nuovo documento contabile, introdotto nell'anno 2015 e più volte rinviato in merito alla sua approvazione e al suo aggiornamento. Per quanto riguarda il Comune di Asola, a dicembre la Giunta Comunale ha approvato il DUP, è stato presentato in Consiglio Comunale a febbraio, alla fine di febbraio la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento del DUP e ora viene presentato in Consiglio Comunale nei termini per l'approvazione del bilancio, che contiene gli stessi numeri del DUP. L'Assessore spiega nel frattempo che il DUP si compone di due parti, la prima la sezione Strategica, nella quale vengono individuati i fattori esterni ed interni che condizionano la realizzazione delle linee di mandato che l'Amministrazione Comunale si è data, per poi esplicitare le stesse linee di mandato nella varie voci di bilancio di Spesa. A questo riguardo, l'Assessore spiega nuovamente quali sono le competenze del Consiglio Comunale in materia di bilancio, cioè che lo stesso è titolato ad approvare i livelli dei TITOLI per quanto riguarda le Entrate e delle MISSIONI e dei PROGRAMMI per quanto riguarda le Spese. I capitoli invece, sia per quanto riguarda Entrate e Spese, sono diventati di competenza della Giunta Comunale. L'Assessore comunica comunque alla Commissione di aver fatto pervenire a mezzo e-mail ai componenti di minoranza tutti i capitoli relativi alle Entrate e alle Spese, in modo da farsi un'idea sulla composizione delle macro classi presenti nel DUP. Tra i vari fattori che condizionano le scelte dell'Amministrazione Comunale in tema di bilancio, vi è il Patto di Stabilità, che con la Legge di Stabilità 2016 è stato cambiato. Non si tratta più di raggiungere dei saldi obiettivo che di anno in anno dovevano



Città di Asola

Provincia di Mantova

essere migliorati, ma si tratta semplicemente, si fa per dire, di far sì che le Entrate finali dei titoli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 siano maggiori o tutt'al più uguali alle Spese finali di cui alle Missioni 1 – 2 – 3, al netto ad esempio di alcuni fondi, quali quello per crediti di dubbia esigibilità, che per il Comune di Asola valgono per Euro 95.000 circa, la maggior parte delle quali sono relative a crediti verso AIPA per circa Euro 78.000. Il saldo in questo bilancio 2016 è positivo per Euro 180.000. L'Assessore spiega che il Patto di Stabilità in linea con la normativa, unito al fatto che semplicemente Entrate correnti siano maggiori di Spese correnti e rimborsi di mutui e al fatto che il livello di indebitamento sia nei limiti previsti dalla normativa, consente all'Amministrazione Comunale di accendere nuovi finanziamenti, che per il 2016 sono previsti in Euro 430.000. La seconda parte del DUP è invece quella Operativa, nella quale si evidenziano le scelte di programmazione fatte dall'Amministrazione Comunale sia in materia di Entrate che di Spese. La sezione Operativa è suddivisa in due parti, quella relativa alla maggior parte delle voci di bilancio e quella relativa agli investimenti e alle spese del personale. Per queste due voci l'Assessore spiega che il Piano Triennale delle Opere Pubbliche è riportato fedelmente, con le fonti di finanziamento previste dal bilancio e dal DUP, mentre per il personale si mette in evidenza il rispetto della spesa prevista, pari a circa 1,391 milioni di Euro, confrontata con la media triennale 2011 – 2013, pari a circa 1,398 milioni di Euro. L'assessore sottolinea che comunque per l'anno 2016 le spese del personale, così come si evidenzia, dovrebbero essere comunque ancor più basse, circa 1,379 milioni di Euro, per il fatto che già oggi si prevedono dei part time che devono ancora essere contrattualizzati. A questo punto illustra di nuovo, ad uso dei membri della Commissione, alcuni capitoli del bilancio 2016, per dare un'idea delle principali scelte dell'Amministrazione Comunale. Viene ribadito da tutti in sede di chiusura, la notevole complessità del bilancio e della comprensione dei suoi documenti e dei suoi valori.

La seduta è tolta alle ore 20.30



Il Presidente

Francesca Lamberti Zanardi

Piazza XX Settembre 1 - Asola - CAP 46041 - Tel. (0376) 733013 - 0376 733014 - Telefax (0376) 710415

Cod. Fisc. 81000370205 - Part. IVA 00158460204

P.e.c: comuneasola@legalmail.it - e-mail: segreteria@comune.asola.mn.it -

